

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, BIANCHI GERARDO, GALLI, ZANIBELLI

Presentata il 6 giugno 1964

Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425,
relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con legge promulgata il 26 marzo 1958 ed inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana al n. 425, venne emanato il nuovo Stato giuridico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Lo schema iniziale era stato elaborato da apposita commissione di studio la quale cercò di modernizzare il rapporto di pubblico impiego ferroviario rispetto al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, ormai divenuto anacronistico, soprattutto con l'intento di adeguarlo alle esigenze aziendali, non più comparabili con quelle che furono alla base della compilazione del soppresso regolamento ed ai principi democratici della nuova Costituzione.

Nel frattempo, con legge 20 dicembre 1954, n. 1181, il Parlamento conferì per un anno al Potere Esecutivo la delega a provvedere, con uno o più provvedimenti aventi forza di legge, alla riforma del rapporto di pubblico impiego statale; la stessa disposizione legislativa prevedeva la riforma anche del rapporto d'impiego ferroviario, come quello di qualche altra categoria di pubblici dipendenti (personale insegnante, dipendenti dalle Poste e Telecomunicazioni), con provvedimenti delegati nei medesimi termini suddetti.

Lo schema originario del provvedimento di legge sul nuovo rapporto d'impiego ferroviario, quindi, avrebbe potuto assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica (legge delegata) ed avrebbe dovuto esaurire il suo *iter* formativo entro l'11 gennaio 1956, data in cui veniva a scadere il termine temporale dell'accennata delega legislativa. Senonché lo schema originario della riforma d'impiego ferroviario, non poté concretarsi in un provvedimento nei termini temporali della delega; lo sganciamento, di conseguenza, dai vincoli legislativi predetti consentì di attendere pure la emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulla cui base venne effettuata una ulteriore revisione.

Le continue pressioni del personale per ottenere altri provvedimenti e miglioramenti di carriera, specie in sede di disposizioni transitorie, non consentirono — attraverso l'attività dei rappresentanti sindacali — una immediata emanazione delle norme del nuovo rapporto d'impiego ferroviario, la cui competenza era tornata al Parlamento e si giunse così all'anno 1958 quando, a causa dell'imminente scioglimento delle Camere, venne in certo qual modo affrettata la chiusura dei lavori, onde mancò il coordinamento finale anche in dipendenza di nuovi provve-

dimenti richiesti ed inseriti in sede parlamentare.

Si aggiunge, infine, che l'esperienza di quasi cinque anni di questo stato giuridico ha posto in evidenza non poche manchevolezze in materia di trattamento di personale ferroviario. Tutto ciò consiglia ed impone alcune rettifiche, modifiche ed aggiunte al primitivo strumento legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente alle necessità dell'Azienda ferroviaria.

Tale necessità ha già avuto dei precedenti in provvedimenti legislativi che sono stati sintomatici dell'evidente disagio determinato dall'incompiutezza ed inadeguatezza dello stato giuridico; incompiutezza nella parte delle disposizioni transitorie, che non hanno contemplato tutte le situazioni di utilizzazione anomala del personale ferroviario che, nella maggior parte dei casi, sono state determinate da contingenti necessità aziendali le quali hanno costituito il sottofondo equitativo per la giustificazione delle disposizioni stesse; inadeguatezza nella parte delle norme di carattere generale, determinata dall'affrettata conclusione dei lavori del 1958 che non ha consentito quell'opportuna ponderatezza necessaria ad architettare la più idonea disciplina del rapporto d'impiego ferroviario pur nel nuovo clima di democrazia.

E, man mano che l'urgenza premeva, sono state emanate:

a) la legge 30 dicembre 1959, n. 1202, per l'interpretazione autentica dell'articolo 175 dello S. G. e determinazione transitoria di promozioni con decorrenze retroattive;

b) la legge 31 gennaio 1960, n. 39, che, sostituendo il testo dell'articolo 201 dello S. G. stabilisce diversi limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti dell'esercizio passati nelle carriere degli uffici in seguito ad inidoneità fisica;

c) la legge 4 dicembre 1961, n. 1256, concernente i nuovi organici del personale ferroviario, la quale ha altresì modificato i quadri di classificazione con l'istituzione delle qualifiche di Interprete superiore e di Controllore viaggiante superiore, ha sostituito l'articolo 28 dello S. G. per una più efficiente disciplina delle attribuzioni del personale di concetto, ha integrato l'articolo 47 dello S. G. per consentire la utilizzazione del personale in mansioni diverse, anche inferiori, da quelle della propria qualifica per una durata superiore ad un anno nei casi di situazioni di personale in soprannumero ed ha specificato, in relazione al-

l'articolo 82 dello S. G. la possibilità di bandire più concorsi interni per una stessa qualifica con ripartizione dei posti nelle varie specialità e mestieri comprese nella qualifica medesima;

d) la legge 8 dicembre 1961, n. 1265, che ha istituito nuove promozioni a ruolo aperto. Tale legge, in particolare, è stata emanata per attrazione di altra analoga predisposta ed emanata a favore dei dipendenti delle altre amministrazioni statali con una dichiarata finalità economica; ma sta pur essa a denotare l'insufficiente disciplina del rapporto d'impiego generale e particolare del personale ferroviario dal momento che la riforma del 1956-58 non ha attuato il principio del grado funzionale pur previsto dalla nota legge di delega del 1954;

e) la legge 18 febbraio 1963, n. 304, che ha portato modifiche in materia di pensioni, di assegnazioni delle classi di stipendio, di inquadramenti del personale delle navi traghetti, del personale delle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera, di quello utilizzato in mansioni di dattilografia, nonché di quello proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana e dagli altri Enti dipendenti dai cessati Governi coloniali.

I motivi specifici e particolari dei provvedimenti verranno esposti per ciascuno degli articoli formulati a comporre lo schema di disegno di legge.

Art. 1. — La modifica contenuta in questo articolo costituisce un'integrazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 dello stato giuridico per prevedere il prolungamento del servizio di prova a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura. A favore di costoro, infatti, vige l'obbligo di legge (articolo 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86) per tutti i datori di lavoro ed anche per le pubbliche amministrazioni, della conservazione del posto di lavoro per almeno 18 mesi. Considerando che tale norma è di per sé già applicabile, senza nessun'altra disposizione dello stato giuridico, si rende necessario prolungare il periodo di prova, che per il personale ferroviario è previsto nella misura massima di due anni, al fine di non frustrare la finalità della legge sui tubercolotici, dato che si renderebbe impossibile, nei residui sei mesi di servizio, compiere le 300 giornate di servizio o conseguire le abilitazioni, necessarie per il superamento del periodo di prova.

Articoli 2 e 11. — La modifica dell'articolo 49 è connessa con quella dell'articolo 165, concernendo il trattamento da usarsi a fa-

vore del personale trattenuto in servizio, ancorché fisicamente inidoneo. Attualmente la norma prevede che quando un dipendente ottenga il cambio di qualifica in seguito a riconosciuta inidoneità fisica, il trattamento di favore in tal modo usatogli non si risolve in un ulteriore beneficio, in considerazione che cambi di qualifica del genere si determinano con passaggio dall'esercizio agli uffici, il cui personale fruisce di limiti di età e di servizio più favorevoli per quanto attiene il collocamento a riposo d'ufficio. Senonché, l'originaria formulazione della norma ha previsto che il personale di cui si tratta, sia collocato a riposo con i limiti di età relativi alla qualifica di provenienza e non anche con la concorrenza dei limiti di servizio previsti per la qualifica stessa, ciò che ha determinato un peggioramento nel trattamento, impedendo, talvolta, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età di chi non avesse raggiunto anche quelli di servizio.

Di qui l'aggiunta del secondo elemento concorrente, la cui mancanza è da ritenersi imputabile a semplice omissione.

Va, per altro, tenuto presente che in taluni settori del personale ferroviario dell'esercizio, il numero degli inidonei fisicamente può presentarsi di tale consistenza da impegnare tutti i posti disponibili delle nuove qualifiche di immissione dei dipendenti suddetti (trattasi di solito di qualifiche del personale degli uffici) e, di conseguenza, da impedire il normale svolgimento di carriera del personale che già trovasi nelle nuove qualifiche medesime. Ciò rende necessario limitare l'afflusso degli inidonei nelle qualifiche in questione ad una percentuale annua dei posti disponibili, la cui determinazione si ritiene di affidare al Direttore generale, attribuendogli una facoltà esercitabile annualmente a seconda della situazione contingente. I dipendenti inidonei, eccedenti la percentuale suddetta, verrebbero inquadrati a domanda, nella qualifica immediatamente inferiore e sempre nei limiti della percentuale relativa a detta qualifica, consentendo, però, in tal caso, il collocamento a riposo d'ufficio con i più favorevoli limiti di età e di servizio della nuova qualifica, quasi a compenso della inferiore posizione di impiego attribuita.

Tale disciplina comporterà ovviamente il collocamento in disponibilità di taluni dipendenti inidonei fisicamente che non troveranno collocamento neppure nella qualifica di livello immediatamente inferiore a quella di provenienza; ma viene altresì disposta la precedenza del richiamo dalla disponibilità

di costoro rispetto al collocamento nelle nuove qualifiche di nuovi inidonei fisicamente, onde offrire una possibilità di reimpiego a coloro che, diversamente, dovrebbero essere dispensati per il compimento del periodo previsto per la disponibilità. Ciò comporterà un continuo flusso e riflusso di dipendenti dall'attività di servizio alla posizione di disponibilità, ma data la durata massima (due anni) prevista per la disponibilità, è da ritenere che, salvo particolari momenti, tutti gli inidonei possano comunque conservare l'impiego. Tutto ciò si riferisce unicamente agli inidonei per cause comuni, dato che per quelli divenuti tali per motivi di servizio, l'articolo 49 già prevede il cambio di qualifica in soprannumero.

La disciplina che precede implica, altresì, la eliminazione della generica formula dell'articolo 49 che, consentendo il collocamento in altre qualifiche degli inidonei anche in posizione inferiore, non poneva limiti all'abbassamento del livello gerarchico.

Infine, l'integrazione dell'articolo 49 prevede la possibilità per tutti gli inidonei fisicamente, sia per causa di servizio sia per cause comuni, di cambiare la qualifica quando la loro ridotta idoneità fisica non consenta la progressione di carriera. Il provvedimento, per altro, è subordinato alla non esistenza di altri dipendenti inidonei da collocare nelle stesse qualifiche o da richiamare dalla disponibilità, ritenendosi preminente la conservazione nell'impiego di questi ultimi alla progressione di carriera dei primi.

Articolo 3 e 4. — Le modifiche proposte riguardano gli articoli 61 e 66 del vigente stato giuridico.

Sulla base di tali disposizioni la pendenza di procedimento penale ha costituito in ogni caso motivo ostativo alla attribuzione della qualificazione.

Con le modifiche apportate si intende attenuare le rigide disposizioni contenute nelle succitate norme e, in sostituzione della sospensione di diritto in pendenza di procedimento penale, che normalmente si protrae per lungo tempo, si concede alla Azienda la facoltà di sospendere la procedura relativa agli aumenti periodici di stipendio (articolo 3) ed ai giudizi di qualificazione (articolo 4) e, conseguentemente, agli scrutini od ai concorsi per le promozioni di qualifica salvo, naturalmente, l'annullamento degli atti qualora il giudizio disciplinare instaurato a seguito del giudizio penale, si risolve favorevolmente.

In proposito occorre mettere in evidenza che la sospensione dei giudizi, a seguito di procedimento disciplinare può operare in relazione ad istituti diversi (aumento periodico di stipendio, qualificazioni, avanzamenti, concorsi) per la cui attuazione sono competenti autorità diverse.

Poiché i provvedimenti sui quali tale sospensione può produrre effetti, sono tra loro interdipendenti ed uno pregiudiziale all'altro, è necessario che la facoltà di determinare se, nella fattispecie cennata, debba o non essere attuata la sospensione dei giudizi, sia demandata ad una sola autorità che, si ritiene, debba essere il Direttore generale.

L'accentramento di tale facoltà nei poteri di una sola autorità, ha lo scopo di evitare che, nei confronti di uno stesso soggetto, vengano adottate unilateralmente criteri contrastanti i quali potrebbero impedire le decisioni di altri organi per i quali i primi provvedimenti sono pregiudiziali e di eliminare le possibili disparità di trattamento che potrebbero verificarsi nei confronti dei dipendenti versanti nelle identiche condizioni.

Art. 5. — Con tale articolo si sostituisce completamente la disciplina delle funzioni superiori prevista dall'articolo 80, stabilendo in linea di massima, che la utilizzazione in mansioni superiori può avvenire soltanto nell'ambito della carriera di appartenenza, mentre nella carriera diversa può verificarsi solo se ad essa possa accedersi per ordinaria progressione (merito comparativo o concorso interno, come nel caso del manovale che può progredire alle qualifiche di operaio qualificato, di aiuto-macchinista T. M. e di aiuto-macchinista). Per altro, si esclude la utilizzazione del personale degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio in mansioni dei gruppi superiori, ciò che implicitamente consente la utilizzazione dei dipendenti dell'esecutivo dell'esercizio in mansioni dei dirigenti dell'esercizio medesimo. Pure in linea di massima, la utilizzazione superiore deve avvenire nelle mansioni della qualifica immediatamente superiore; non si può escludere, infatti, in senso assoluto — ma viene chiaramente qualificata eccezionale — l'utilizzazione in qualifica di due gradi superiore; sembra conseguenziale che il trattamento economico sia quello della qualifica di effettiva utilizzazione. Ad evitare abusi, si stabiliscono due garanzie: le gravi e motivate esigenze di servizio nonché la competenza di un'autorità superiore a quelle stabilite dal Ministro a conferire in via ordinaria le funzioni superiori.

Si precisa che i periodi di utilizzazione da cumulare per raggiungere i tre mesi che danno titolo al superiore trattamento economico, possono essere anche inferiori ai quindici giorni continuativi previsti dal testo sostituito.

Artt. 6 e 7. — La formulazione attuale degli articoli 81 e 83 dello stato giuridico genera perplessità e dubbi interpretativi circa l'esatta applicazione dei criteri relativi alla esclusione dagli scrutini e dai concorsi per le promozioni e alla sospensione del giudizio di avanzamento.

L'importanza degli effetti conseguenti alle due situazioni rende necessaria una formulazione letterale più adeguata e la introduzione nella schematica normativa di elementi nuovi che più si avvicinino allo scopo cui le dette disposizioni tendono e che più intimamente rispondano alle esigenze funzionali della Azienda ed agli interessi del personale dipendente.

È fuori dubbio che le disposizioni in questione mirano ad impedire, entro un ben circoscritto periodo di tempo, che a dipendenti caratterizzati da qualificazioni scadenti o sottoposti a procedimento penale o disciplinare per mancanze che possano comportare la qualificazione scadente, venga conferita la promozione alla qualifica superiore.

L'affermazione di principio comporta, però, una diversificazione degli effetti a seconda che trattasi di qualificazioni scadenti attribuite o attribuibili ed a seconda del mezzo usato per raggiungere la promozione, e cioè se per merito assoluto o comparativo oppure per concorso.

Nessun dubbio che il dipendente qualificato « mediocre » o « insufficiente » non possa essere ammesso allo scrutinio per merito assoluto o comparativo e che la stessa preclusione debba operare anche quando la qualificazione ostativa può essere attribuita per la sottoposizione del dipendente, fra la data dell'attribuzione dell'ultima qualificazione e la data della deliberazione del provvedimento di promozione, a procedimento penale e disciplinare. A tali finalità provvedono i commi 1° e 2° dell'articolo 6.

Nelle due surriferite situazioni l'esclusione è determinata dalla qualificazione in concreto attribuita o attribuibile, anche se la previsione non concerne una qualificazione scadente ma un semplice abbassamento del giudizio qualificativo dati gli stretti legami esistenti tra la promozione e la qualificazione, quest'ultima come contenente elementi di valutazione ai fini della prima.

In tale situazione l'esclusione, dallo scrutinio di avanzamento, più che dalla possibilità della qualificazione scadente, viene determinata dal fatto che, dovendosi nel giudizio di merito comparativo indagare su tutta la personalità del dipendente, il giudizio stesso resta ancorato ai soli titoli dello scrutinando, senza che questi possa vantare alcun requisito obiettivo di scelta, come succede, invece, nei concorsi.

L'esclusione dal concorso per scadente qualificazione o per sottoposizione a procedimento penale o disciplinare costituisce, invece, un effetto eccessivo e certamente dannoso sia per l'Azienda che per il personale.

È eccessivo, in quanto il giudizio del concorso non è fondato sopra una valutazione discrezionale dei requisiti del dipendente, ma è la conseguenza della prova sostenuta; è dannoso sia per l'Azienda la quale non può promuovere — ovviamente — che dopo che siano trascorsi gli effetti preclusivi derivanti dalle qualificazioni scadenti, il dipendente che ha dato dimostrazione di essere più preparato degli altri, sia per il personale che, pur avendo superato gli esami, viene escluso dalla promozione.

Nella situazione del concorso (art. 7) sembra opportuno eliminare l'esclusione quando il dipendente venga sottoposto a procedimento penale o disciplinare durante l'espletamento delle prove di esame.

Ed anche se detti procedimenti dovessero concludersi con la irrogazione di una sanzione che comporti la scadente qualificazione, la promozione conseguente all'esito del concorso dovrebbe essere tenuta in sospenso e dovrebbe essere conferita allo scadere degli effetti preclusivi derivanti dalla qualificazione suddetta.

Tale soluzione ridonderebbe a vantaggio dell'Azienda la quale potrebbe in caso di necessità avvalersi comunque della capacità del dipendente che, superando le prove del concorso, ha già dato dimostrazione, sia pure sul piano teorico, di saper svolgere proficuamente le funzioni della qualifica superiore.

A maggior ragione si appalesa inutile l'esclusione, prevista dal soppresso articolo, da esami di abilitazione o di idoneità, quando questi siano propedeutici della successiva promozione.

Rimangono, invece, esclusi dal concorso i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare, o penale salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo 61 dello stato giuridico (vedere articolo 3 dello schema di

legge), quando essi non abbiano ancora sostenuto le prove di concorso; e ciò sembra debba prescriversi per analogia di trattamento col personale che si trovasse in posizione di sospensione cautelare, di cui non appare conveniente il richiamo in servizio anche al sol fine di partecipare al concorso interno. Peraltro, la *restitutio in integrum* eliminerà ogni danno a chi venisse prosciolto. Analoga *restitutio* viene con l'occasione prescritta anche a favore di coloro che non sono ammessi a scrutinio o a concorsi per cause diverse da qualificazioni scadenti o da procedimenti disciplinari.

Art. 8. — La modifica dell'articolo 86 dello stato giuridico, consta di tre parti: la prima riguarda la sostituzione nel primo comma dell'articolo citato delle parole *assunzione in impiego* a quelle del testo originario *assunzione in prova* e la determinazione in un periodo di congedo pari ad un giorno per ogni mese di servizio da compiere nell'anno solare dell'assunzione, in cui non spetterebbe il congedo annuale; la seconda concerne l'aggiunta, dopo il suddetto primo comma, di un altro comma riguardante il congedo dei dipendenti che provengono da altro pubblico servizio a favore dello Stato; la terza, infine, completa le disposizioni del trattamento economico durante il periodo di congedo.

In primo luogo, deve osservarsi che l'applicazione del primo comma ha determinato un dubbio interpretativo, e cioè se la concessione del diritto alle ferie a partire dall'anno solare successivo all'assunzione in prova implichi l'immediato riconoscimento del diritto stesso a chi venga esonerato dal servizio di prova ai sensi dell'articolo 20 dello stato giuridico e sulla base della determinazione dei casi di esonero medesimi che l'articolo stesso affida al Consiglio di amministrazione. In realtà, il diritto alle ferie previsto come irrinunciabile dall'articolo 3 della Costituzione — e cioè da una norma di carattere generale a sfondo sociale — va riguardato come un diritto soggettivo del lavoratore, prescindendo dalla situazione particolare del suo rapporto di lavoro, sia questo privato o pubblico, in prova o stabile o a ruolo. Peraltro, l'interpretazione di cui sopra, non potrebbe evitare situazioni inique tra dipendenti esonerati e quelli non esonerati dal servizio di prova, potendosi verificare che questi ultimi abbiano prestato un precedente servizio di maggiore durata dei primi, dato che l'esonero in parola è stretta-

mente legato alla qualità del precedente servizio e non alla quantità, cui, invece, si impronta il valore sociale della norma costituzionale.

Collegata a tale valore sociale è pure la seconda modifica dell'articolo 86. Può verificarsi in pratica che un giovane cittadino, in cerca di una conveniente sistemazione al servizio dello Stato, sostenga uno dopo l'altro diversi concorsi e venga assunto con successivi rapporti di impiego per ciascuno dei quali — secondo l'articolo 36 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 — non acquista diritto alle ferie annuali se non dopo un intero anno di servizio, potendo superare in tal modo più anni senza mai fruire di ferie.

Tutto ciò appare contrario allo spirito della norma costituzionale, la quale potrebbe pur trovare applicazione solo che si ritenesse valida la norma dell'articolo 36 del citato testo unico e quella del primo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico nell'ipotesi della prima assunzione al servizio dello Stato; la considerazione è avvalorata ancor più dalla circostanza che nei successivi rapporti d'impiego il soggetto attivo dei rapporti stessi rimane pur sempre lo Stato, mutando soltanto le amministrazioni, cioè i suoi organi. Tuttavia, allo scopo di eliminare ogni ombra di dubbio per chi deve applicare il diritto sulla base della semplice interpretazione letterale delle norme, si è disposto a chiare note il riconoscimento immediato del diritto alle ferie, quando questo sia già stato acquisito nella posizione di provenienza. Così possono presentarsi le seguenti ipotesi:

a) un dipendente ha maturato il diritto alle ferie presso un'altra amministrazione statale e non ne ha fruito; egli ha immediatamente diritto alle ferie presso l'Azienda ferroviaria;

b) un dipendente ha maturato il diritto alle ferie presso un'altra amministrazione statale e ne ha fruito in tutto o in parte; egli ha immediatamente il diritto alle ferie presso l'Azienda ferroviaria, ma non ne può fruire o ne fruisce in parte;

c) un dipendente assunto nello stesso anno solare prima da altra amministrazione statale e poi dall'Azienda ferroviaria, ha diritto al congedo nella misura ordinaria dall'anno solare successivo e, frattanto, fruisce di un giorno al mese per l'anno corrente;

d) un dipendente assunto da una amministrazione statale e nell'anno solare successivo dall'Azienda ferroviaria, ha immediatamente diritto alle ferie.

Ovviamente, condizione perché ciò si verifichi deve essere che fra i due rapporti di impiego non vi sia soluzione di continuità o che questa sia di breve durata, perché soltanto la continuità del servizio può giustificare una norma del genere, in quanto un largo intervallo di tempo non può che essere considerato come un distacco dal servizio allo Stato e un'interruzione della gravosità del servizio stesso su cui è fondata la norma costituzionale del diritto alle ferie.

La soluzione di continuità non ha, invece, rilevanza ai fini del raggiungimento dei dieci anni di servizio con il quale si passa dalla misura inferiore a quella superiore del congedo ordinario ferroviario (da 21 a 26 giorni); la relativa norma, del resto, non fa che codificare una prassi già istituita presso l'Azienda ferroviaria che, ai fini medesimi, calcola addirittura anche il servizio militare di leva o di richiamo alle armi, servizi che non costituiscono certamente rapporto di impiego.

Peraltro, è da rilevare che la generica dizione usata nella norma di modifica «...con provenienza dalla...» sta ad indicare che non si vogliono escludere dalle norme suddette i dipendenti non di ruolo che a seguito di concorso eventualmente passassero nei ruoli ferroviari né i dipendenti provenienti dai ruoli transitori di altre amministrazioni dello Stato e neppure quelli che avessero servito lo Stato con rapporto di lavoro salariale, ai sensi delle disposizioni in vigore per tale tipo di rapporto di lavoro.

Infine, per quanto concerne la terza modifica, va rilevato che il testo attuale del sesto comma dell'articolo 86 dello stato giuridico, nello stabilire che ai dipendenti spettano durante le ferie tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di carattere straordinario, non precisa quali competenze accessorie siano da conservare e quali da escludere; inoltre, talune competenze accessorie (come il premio per ora di lavoro o il premio di percorrenza di personale di macchina, di scorta ai treni e delle navi-traghetto), che sono corrisposte per le normali mansioni disimpegnate dal personale interessato, sono denominate speciali nel titolo relativo ai capi VIII, IX e XIII delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e tale denominazione potrebbe indurre alla esclusione della loro corresponsione in contrasto con l'intenzione dello stato giuridico.

Di qui la proposta modifica, che con la sua precisazione tende a conservare, anche durante le ferie, le competenze accessorie di cui si tratta che costituiscono un ordinario compenso per l'attività del servizio, sostitutivo di altre competenze accessorie che, come ad esempio il premio di operosità, concernono altre categorie di dipendenti per i quali l'esclusione non si determinerebbe.

Artt. 9 e 12. — La modifica dell'articolo 9 concerne l'attenuazione della norma che prevede la destituzione di diritto a seguito di condanne penali passate in giudicato, qualunque sia la entità della condanna stessa anche per i reati di furto, truffa ed appropriazione indebita.

Ora, l'attuazione di tale norma, oltre a porre sullo stesso piano le diverse gravità del medesimo reato, costringe anche l'Azienda a destituire di ufficio i dipendenti, nei confronti dei quali siano state comunicate pene di lieve entità.

Per eliminare gli inconvenienti sopra citati non viene più prevista la destituzione di diritto per i reati di furto, truffa ed appropriazione indebita.

A tal fine è stata introdotta la norma che demanda al Direttore generale la facoltà e non l'obbligo di deliberare, nelle situazioni prospettate, la destituzione escludendo qualunque procedura disciplinare.

Nelle ipotesi in cui il Direttore generale non ritenga di destituire il dipendente condannato per i succitati reati, questi dovrà essere sottoposto a normale procedimento disciplinare per la irrogazione di una sanzione adeguata.

Quanto precede costituisce il logico presupposto e la giustificazione del disposto di cui all'articolo 12 dello schema di disegno di legge, col quale si autorizza l'Azienda a rivedere la posizione dei dipendenti destituiti di diritto posteriormente al 14 maggio 1958, ordinando la sottoposizione dei medesimi a procedimento disciplinare onde provvedere alla loro eventuale successiva riammissione in servizio qualora il procedimento stesso si concluda con una sanzione non espulsiva.

Art. 13. — La modifica di tale articolo comporta una integrazione dell'articolo 176 dello stato giuridico, al fine di prevedere una disposizione di carattere transitorio non contenuta nella legge originaria.

Come è noto, la legge 26 marzo 1958, n. 425, ha soppresso il passaggio al gruppo direttivo attraverso scrutini per merito com-

parativo, sostituendo tale sistema di avanzamento con quello del concorso interno ed escludendone i dipendenti appartenenti al gruppo esecutivo degli uffici.

Tale nuovo sistema, mirante ad operare una più approfondita selezione del personale che deve transitare nel gruppo direttivo dai gruppi inferiori, ha, però, deluso le aspettative di coloro che, in mancanza del nuovo stato giuridico, avrebbero quanto meno potuto concorrere all'avanzamento al gruppo direttivo. E poiché anche in altri casi di passaggi di carriera (ad esempio, passaggio dell'ex gruppo C all'ex gruppo B in seguito a conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, già previsto dal soppresso regolamento del personale) è stata inserita apposita norma transitoria (vedi articolo 181 dello stato giuridico), anche in tal caso si ritiene di inserire apposita disposizione, tenendo conto delle pressanti aspirazioni degli interessati.

Non può, ovviamente, applicarsi il sistema del semplice merito comparativo, come previsto ed attuato in sede di soppresso regolamento del personale, ma sembra opportuno riferirsi ai criteri del merito comparativo del nuovo stato giuridico, pur integrando i criteri stessi con la valutazione di altri titoli quali il diploma di laurea, l'espletamento di funzioni direttive, il superamento del concorso interno all'ex-grado 6° del soppresso regolamento e l'eventuale idoneità conseguita nei concorsi al gruppo direttivo.

La transitorietà dell'applicazione della norma è circoscritta al quinquennio 1° maggio 1958-30 aprile 1963 con l'attribuzione della decorrenza 1° gennaio compresa nel quinquennio stesso, quasi per riprodurre la situazione che si sarebbe determinata se si fosse perpetuato il sistema del merito comparativo del passato ordinamento. Al fine di evitare che la nomina al gruppo direttivo possa essere agevolata o resa più difficile dalla situazione organica dei vari servizi, si determina una forma di espletamento di concorso per titoli con graduatoria unica per ogni anno di inquadramento, talché la nomina dei vincitori — peraltro limitata al quantitativo annuale di riassorbimento del soprannumero degli anni stessi — viene determinata in base ai titoli posseduti dagli interessati, ciò che comporterà eventualmente lo spostamento da un servizio all'altro dei vincitori stessi per adeguare il numero di questi al numero del riassorbimento per ogni servizio.

A completamento della norma viene previsto l'espletamento di un esame di idoneità

all'ex-grado 5° per coloro che, con provenienza dell'ex-gruppo C, non possono partecipare allo scrutinio al gruppo direttivo se non alle stesse condizioni previste col vecchio regolamento del personale.

Art. 14. — La modifica di tale articolo mira ad eliminare la sperequazione determinatasi tra il personale dell'esercizio ed il personale degli uffici, per quanto attiene al requisito dell'anzianità di qualifica ai fini dell'inquadramento nella qualifica di segretario superiore ed equiparato del gruppo di concetto, inquadramento previsto dagli articoli 178 e 187 dello stato giuridico. L'articolo, peraltro, concerne soltanto il personale rivestito della qualifica di revisore capo.

Art. 15. — L'articolo in questione integra l'articolo 179 dello stato giuridico, estendendo l'inquadramento nelle qualifiche dei coadiutori del gruppo di concetto al personale femminile che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva la qualifica di scrivana principale e che non era stato compreso tra i destinatari del medesimo articolo 179 per mera omissione. Inoltre, l'articolo 15 prevede, sia pure con modalità diverse, la ripetizione del provvedimento di inquadramento nelle qualifiche sopra indicate, limitandola ai soli applicati capi ed applicati tecnici capi che abbiano compiuto o completato le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni di concetto successivamente all'entrata in vigore dello stato giuridico. A tali destinatari, il cui inquadramento è subordinato al superamento dello stesso esame di idoneità previsto nel precedente articolo 13 per concorrere all'inquadramento ad ispettore di 1ª classe, si stabilisce di assegnare una decorrenza di anzianità, nelle nuove qualifiche, per gli applicati capi e gli applicati tecnici capi dal 2 gennaio 1965 e per gli applicati principali, applicati tecnici principali, applicati ed applicati tecnici con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche dalla data di entrata in vigore della legge di modifica: ciò al fine di evitare lo scavalco di posizioni di personale già inquadrato nel gruppo di concetto, con particolare riguardo ai destinatari dell'articolo 181 dello stato giuridico. Per tali dipendenti, l'articolo 4 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, ha prescritto una complessiva anzianità di nove anni nelle qualifiche del gruppo di concetto ed in quelle di applicato e di applicato principale ai fini della promozione a ruolo aperto alla qualifica di segretario capo ed equiparate del gruppo

di concetto, ciò che comporta la suddetta promozione a ruolo aperto con decorrenza non anteriore al 1° gennaio dello stesso anno 1965.

Art. 16. — La modifica contenuta in tale articolo comporta una rettifica dei provvedimenti previsti dagli articoli 182 e 188 dello stato giuridico, in quanto prevede l'inquadramento in soprannumero dei dipendenti destinatari degli articoli stessi che sono stati inquadrati nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici. La rettifica trova giustificazione nel fatto che l'applicazione degli articoli in questione è avvenuta, secondo prescrizioni di legge, con graduatorie distinte per servizio; talché sono risultati favoriti quei dipendenti che appartenevano a servizi con una maggior disponibilità di posti, ciò che ha consentito l'inquadramento nel gruppo esecutivo degli uffici di dipendenti classificati meno favorevolmente di altri rimasti fuori dall'inquadramento al suddetto gruppo per una inferiore disponibilità. La rettifica, quindi, mira ad eliminare un motivo di sperequazione indipendente dal merito degli interessati.

Il medesimo articolo 16 estende i provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 ad altre categorie di personale le cui funzioni sono identiche od assimilabili a quelle del gruppo esecutivo degli uffici e precisamente:

a) personale utilizzato presso i centrali telefonici in sede compartimentale;

b) personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio Impianti Elettrici;

c) magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del Servizio Impianti Elettrici e unità assimilate;

d) personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio Impianti Elettrici;

e) magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del Servizio Lavori e Costruzioni e personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi medesimi;

f) personale utilizzato presso gli uffici organizzazione del lavoro delle officine, dei depositi locomotive e delle squadre rialzo del Servizio Materiale e Trazione.

Per quanto concerne il personale di cui alla precedente lettera a) è da osservare che il provvedimento trova giustificazione in quello già adottato a favore del personale addetto al centralino del Ministero dei Tra-

sporti; tale assimilazione può farsi anche per i dipendenti utilizzati presso i centralini telefonici divisionali del Servizio Impianti Elettrici.

Sia per detto personale dei centralini, sia per l'altro indicato alle lettere c), d), e) ed f), il provvedimento comporta la conservazione dei posti di qualifiche dell'esercizio in posti di qualifiche del personale esecutivo degli uffici, la cui determinazione viene affidata al Ministro dei Trasporti sentito il Consiglio di amministrazione.

Infine, si rinnova il provvedimento stesso degli articoli 182 e 188 a favore di coloro che hanno compiuto o completato le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni del gruppo esecutivo degli uffici successivamente all'entrata in vigore dello stato giuridico. Ma, mentre il provvedimento a favore degli aiutanti del gruppo ausiliario degli uffici è previsto con inquadramenti in soprannumero, per gli altri esso è previsto entro i limiti dei posti di cui alla suddetta conversione o dei posti disponibili nel gruppo esecutivo degli uffici.

Gli ultimi due commi prevedono una rettificazione dell'inquadramento previsto dagli articoli 182 e 188 dello stato giuridico e dal presente articolo a favore di una parte dei beneficiari degli articoli medesimi, con l'immissione nella qualifica di applicato, anziché in quella di aiuto-applicato, ferme restando le decorrenze delle nomine, effettuate o da effettuare, nel gruppo esecutivo.

Trattasi di una rivendicazione molto sentita dal personale ferroviario maschile, per ragioni di confronto con l'altro personale statale e col personale femminile della stessa Azienda ferroviaria. E a dimostrare le ovvie ragioni di equità che hanno indotto ad accogliere la richiesta del personale, valgano le seguenti considerazioni:

a) col provvedimento che ha istituito i ruoli transitori (decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262) il personale avventizio, utilizzato in mansioni dell'ex-gruppo C, venne inquadrato in questo ultimo gruppo, anche prescindendo dal titolo di studio normalmente richiesto per il gruppo medesimo;

b) con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 il provvedimento di cui sopra venne esteso, con l'articolo 4, al personale di ruolo del gruppo subalterno, pure utilizzato in mansioni dell'ex-gruppo C.

Viceversa:

c) con la legge 15 dicembre 1949, n. 966 il personale ferroviario dell'esercizio o degli

uffici di qualifica inferiore all'ex grado decimo, se utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C, venne inquadrato in tale gruppo, previo esame di accertamento professionale, se in possesso di licenza media o di titolo equipollente, oppure — in mancanza del predetto titolo culturale — rimase nel gruppo subalterno se già vi apparteneva o vi venne inquadrato se proveniva da qualifiche dell'esercizio;

d) con legge 15 dicembre 1952, n. 1844 il personale straordinario femminile venne inquadrato a ruolo con la qualifica di scrivana (ex grado decimo) se in possesso di titolo di studio o, in mancanza, se utilizzato in mansioni d'ufficio almeno dal 1° luglio 1950; con la medesima legge il personale straordinario maschile fu inquadrato a ruolo in base alla qualifica rivestita, purché avesse adeguato titolo di studio, in difetto del quale si è abbassata la qualifica di sistemazione. Per il personale maschile in definitiva, non si tenne conto delle mansioni effettivamente prestate.

Il più favorevole trattamento usato al personale femminile trova giustificazione in varie circostanze e cioè:

1°) la provenienza di tale personale dalla mobilitazione civile del periodo bellico;

2°) l'aver, detto personale, avuto attribuita la generica qualifica di addetta (alla controlleria, alla segreteria, ecc.) anziché una qualifica regolamentare che avrebbe dovuto avere per presupposto la costituzione del rapporto d'impiego, anche se non di ruolo, costituzione che non si determina col rapporto obbligatorio di mobilitazione Civile; la qualifica di addetta rimane anche quando, cessate le necessità del periodo bellico e non essendo stato licenziato il personale reclutato per le necessità stesse, si costituì — sia pure in linea di fatto — il rapporto di impiego non di ruolo;

3°) la necessità di determinare la qualifica regolamentare per la sistemazione a ruolo (non poteva che essere quella di scrivana se le interessate erano in possesso di licenza media o di altro titolo equipollente);

4°) la considerazione della utilizzazione, anche in difetto del titolo culturale, discese sia dal fatto che il personale femminile aveva titolo ad una carriera limitata (una sola promozione a scrivana principale), sia da quello che il personale medesimo, nella massima parte, era stato trasferito agli uffici a mansioni di dattilografia e una sistemazione inferiore a quella con la qualifica di scrivana avrebbe dovuto indurre l'Azienda a disto-

gliere il personale in questione dalle suddette mansioni, del cui espletamento, invece, essa aveva una pressante necessità con la ripresa dell'attività degli uffici che cominciavano ad organizzare la ricostruzione della rete ferroviaria distrutta dalle azioni belliche.

La rivendicazione di cui ai due ultimi commi dell'articolo 16, sorse con la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 e si accentuò quando con la emanazione dello stato giuridico (1958) il personale femminile, di cui sopra si è detto, ormai per la quasi totalità rivestito della qualifica di Scrivana principale venne, per equiparazione nel passaggio dal regime del soppresso regolamento a quello dello stato giuridico, inquadrato con la qualifica di Applicato del gruppo esecutivo degli Uffici, mentre l'altro personale poté conseguire soltanto la qualifica di Aiuto-applicato per effetto dell'applicazione degli articoli 182 e 188.

Di qui è, pertanto, scaturito il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 16 che non adegua perfettamente il personale maschile a quello femminile, ma ne accontenta parzialmente le aspirazioni di adeguamento, attraverso una formula di compromesso concordata con i rappresentanti del personale. Si spera, comunque di eliminare in tal maniera l'altra causa di malcontento del personale dipendente.

Art. 17. — I provvedimenti contenuti in tale articolo concernono tre inquadramenti, dei quali i primi due ad integrazione delle disposizioni transitorie dello stato giuridico ed il terzo costituisce la ripetizione di un inquadramento già previsto.

Il primo inquadramento riguarda i Manovali utilizzati nella qualifica di Guardasala del soppresso regolamento del personale, i quali vengono inquadrati nella qualifica di utilizzazione che col nuovo stato giuridico ha assunto la denominazione di Ausiliario di stazione; peraltro, poiché alla nomina alla stessa qualifica concorrono numerosi dipendenti a titolo diverso, si determinano particolari percentuali di inquadramento.

Il secondo inquadramento tende a non deludere le legittime aspettative di quei dipendenti che, rivestiti della qualifica di Guardasala del soppresso regolamento del personale, avevano già superato l'esame di idoneità propedeutico per lo scrutinio di avanzamento alla qualifica di Guardamerici, divenuta con lo stato giuridico Assistente di stazione.

Infine la ripetizione dell'inquadramento ad Assistente di stazione a favore dei dipendenti di qualifiche inferiori all'ex-grado 10°, che abbiano svolto mansioni del medesimo grado 10° o della qualifica di Guardamerici del preesistente ordinamento o di quella di Assistente di stazione, mira a sanare una situazione determinatasi in conseguenza dell'organico attribuito alle due qualifiche di Assistente e di Assistente principale di stazione che non è stato possibile ricoprire tempestivamente mediante concorsi pubblici, costringendo l'Azienda a ricorrere ad utilizzazioni in mansioni superiori del personale interessato all'inquadramento stesso. Tale inquadramento comunque, viene contenuto nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti da inquadrare nella stessa qualifica, perché già idonei alla promozione per Guardamerici, soprannumero che peraltro è previsto in una entità molto limitata.

Art. 18. — Anche questo articolo concerne tre provvedimenti. Il primo, prevedendo la retrodatazione della nomina di tutti i vincitori del concorso interno alla qualifica di Conduttore bandito precedentemente all'entrata in vigore dello stato giuridico e conclusosi successivamente, risponde ad un concetto di equità.

Va rilevato, infatti, al riguardo, che si sono verificati scavalcamenti di posizione tra dipendenti inclusi nella graduatoria e classificatisi meno favorevolmente e altri dipendenti, meglio valutati dal concorso e che, a differenza dei primi, non hanno beneficiato della disposizione transitoria di cui all'articolo 190 per l'inquadramento nella medesima qualifica di Conduttore in base alla semplice utilizzazione nelle attribuzioni di tale qualifica. Peraltro, hanno ottenuto detto inquadramento dipendenti che o non hanno affrontato le prove del concorso o non hanno superato le prove stesse.

Gli altri due provvedimenti rientrano tra quelli non previsti dallo stato giuridico e concernono l'inquadramento a Capo-treno dei Conduttori e dei Conduttori principali utilizzati, prima dello stato giuridico, nelle mansioni di Capo-treno; nonché l'inquadramento dei Manovali nella qualifica di Frenatore purché utilizzati, anch'essi prima dello stato giuridico, nelle mansioni della qualifica d'inquadramento.

Art. 19. — Con la modifica che si propone al quinto comma dell'articolo 192, si intende

estendere il trattamento di promozione alla qualifica di Operaio qualificato a tutti quei dipendenti che, avendo vinto il concorso alla qualifica di Operaio del soppresso regolamento del personale, non rinunciarono a suo tempo alla relativa nomina, pur comportando ciò un disagio economico per l'arresto della progressione della carriera economica dovuta all'assorbimento dell'assegno personale derivante dalla superiorità dello stipendio già maturato nella qualifica di provenienza rispetto a quello iniziale della qualifica ottenuta a seguito del concorso. Il provvedimento riguarda pochi Manovali od Aiutanti Operai del soppresso regolamento del personale e le ragioni di equità che lo suggeriscono sono ovvie, non potendo i dipendenti interessati prevedere, prima dell'emanazione dello stato giuridico, che apposita norma (e precisamente il quinto comma dell'articolo 192) avrebbe trasformato la vincita del concorso in una vera e propria promozione al fine di ovviare all'inconveniente economico sopra rilevato.

Il secondo comma dell'articolo 19 conferisce agli Operai specializzati, ai Verificatori ed agli Operai qualificati di 1^a classe il diritto di partecipare, ancorché non abbiano maturato la prescritta anzianità nella qualifica, al primo concorso interno per la qualifica di Capotecnico che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della legge, purché a tale data risultino aver prestato almeno 600 giornate di servizio in mansioni di Capo tecnico o di Sottocapo tecnico del soppresso regolamento del personale.

Con detta norma l'Azienda, ravvisando la possibilità e la opportunità di accedere alle rivendicazioni del personale interessato, ha inteso derogare in via transitoria alla disposizione che, per l'ammissione al concorso interno per l'avanzamento alla qualifica di capo tecnico, richiede una permanenza minima nelle suindicate qualifiche. A tale criterio, fissato per far sì che l'aspirante alla promozione acquisisca l'esperienza necessaria a garantire in certo modo la sua idoneità all'espletamento di mansioni superiori, si è creduto di poter sostituire, nella fattispecie, quello fondato sulla effettiva utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di promozione, ovviamente per un periodo minimo tale da poterne egualmente indurre l'attitudine e la capacità dell'aspirante alla promozione allo svolgimento di mansioni della qualifica superiore ed in considerazione di un riconoscimento di una utilizzazione

dovuta a particolari esigenze aziendali ed alla carenza di personale tecnico di adeguata qualifica.

Art. 20. — L'applicazione dell'articolo 197 dello stato giuridico ha determinato numerose delusioni nelle legittime aspettative degli interessati, causate da un'impropria parificazione di qualifiche cui l'Azienda è stata costretta da una non corretta formulazione della norma di legge.

La previsione, infatti, dell'inquadramento nel gruppo esecutivo degli uffici dei dirigenti dell'esercizio privi del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, ha impedito che il passaggio agli uffici del personale dell'esercizio ivi distaccato avvenisse in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato in via generale, ai fini gerarchici e disciplinari, in base all'articolo 2 dello stato giuridico, perché ciò avrebbe determinato un ingiustificato scavalcamento di posizioni addirittura tra dirigenti dell'esercizio e personale dell'esecutivo dell'esercizio. Da ciò è derivata la necessità di emanare un apposito quadro di equiparazione di qualifiche in forza della potestà regolamentare conferita al Ministro dall'articolo 208 dello stato giuridico per l'applicazione dello stato giuridico medesimo. Si è di conseguenza perfino verificato che dipendenti, i quali si attendevano l'inquadramento ad un certo livello gerarchico, non hanno neppure potuto partecipare agli inquadramenti previsti per il medesimo livello gerarchico da altre disposizioni transitorie, per non aver prodotto tempestivamente la richiesta domanda.

Di qui la opportunità di rettificare la norma, prescrivendo l'applicazione dell'articolo 197 in base al quadro di equiparazione delle qualifiche di cui all'articolo 2 predetto e prevedendo altresì l'inquadramento nelle qualifiche dei coadiutori dei dirigenti dell'esercizio già sistemati nel gruppo esecutivo degli uffici.

Art. 21. — La sostituzione dell'articolo 204 dello stato giuridico ha semplice valore di norma transitoria nella prima applicazione dei criteri previsti dall'articolo 83, per la *restitutio in integrum* dei dipendenti esclusi da concorso interno per ragioni disciplinari e successivamente prosciolti o puniti in maniera non tanto grave da determinare la esclusione suddetta.

Art. 22. — L'estensione del beneficio previsto dal terzo e dal quarto comma dell'arti-

colo 205 dello stato giuridico ai dipendenti che non presentarono domanda di ammissione ai concorsi interni, in quanto consci della carenza di ammissibilità dovuta a qualificazioni scadenti, è ispirata da ovvi motivi di equità, dato che essi non potevano prevedere l'istituzione per legge di una ammissibilità postuma.

Ai concorsi interni suddetti sono peraltro stati assimilati gli esami di idoneità per il cambio di qualifica ad aiutante operaio del soppresso regolamento del personale.

Art. 23. — Gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, stabiliscono che la liquidazione dei sussidi annui temporanei e degli assegni alimentari vitalizi di diritto deve essere effettuata in due misure differenti a seconda che il dipendente ferroviario abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi o a quello dei rimanenti gradi. Con l'emanazione del nuovo stato giuridico — che ha soppresso il grado numerico ed ha istituito nuove qualifiche — è venuta meno la correlazione dispositiva che esisteva tra il citato decreto legislativo del 1948, n. 561, ed il soppresso regolamento del personale, correlazione che occorre ristabilire ai fini della corresponsione dei suddetti sussidi annui temporanei e assegni vitalizi di diritto.

Poiché il grado numerico costituiva in passato l'elemento su cui si basava la gerarchia, nulla vieta che sia lo stesso concetto di gerarchia a determinare oggi la correlazione di cui si è sopra detto. Di conseguenza, presa come punto di riferimento la qualifica di Aiuto applicato — che è la nuova denominazione dell'alunno d'ordine degli uffici, grado decimo del soppresso regolamento — il livello gerarchico attribuito a tale qualifica del quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 dello stato giuridico vien fatto corrispondere a quello che prima era il grado decimo. La sostanza dispositiva, quindi, del decreto legislativo del 1948, n. 561, non cambia; ne mutano, però, gli effetti, in quanto a causa della rivalutazione gerarchica di talune qualifiche (assistente di stazione, già guardamerici, grado undicesimo; conduttore, già grado dodicesimo; aiuto-macchinista, già grado undicesimo; ecc.) nuove categorie di personale sarebbero ammesse ad un trattamento più favorevole. Tuttavia, dai precorsi dati statistici, può considerarsi trattarsi di una maggiore spesa di entità trascurabile, non superiore alle 200.000 lire annue.

Art. 24. — L'azienda ferroviaria ha sempre lasciato all'autorità militare, in base ad apposite convenzioni, l'esercizio di una o più linee ferroviarie, al fine di addestrare i militari del Genio ferrovieri e, perché non andasse perduta la esperienza e la competenza ferroviaria di tali militari, ne ha convenuto con il Ministro della difesa l'assunzione di una aliquota, anno per anno, in varie qualifiche regolamentari, tra cui quelle di alunno d'ordine delle stazioni e di conduttore.

Senonché, nessuna norma di legge autorizzava siffatto sistema di reclutamento, il quale era contrario, per giunta, ad un preciso disposto del soppresso regolamento del personale ferroviario che prescriveva (art. 25) non potersi effettuare le assunzioni per le due qualifiche sopra indicate, se non previo concorso pubblico per titoli ed esami.

Con la convenzione del 1949 vennero, di conseguenza, abbassate le due qualifiche di assunzione, ma con lo stato giuridico (art. 6) si costituì la fonte legislativa delle assunzioni in parola e si poté stabilire, con la relativa convenzione, l'assunzione anche con la qualifica di dirigente dell'esercizio, oltre che con quella di conduttore e di assistente di stazione, qualifica quest'ultima, che per rivalutazione gerarchica e per requisiti di assunzione, ha sostituito la soppressa qualifica di alunno di stazione.

Di conseguenza, solo per gli ex genieri assunti in base alla convenzione del 1949 si sono determinate modalità di assunzione meno favorevoli rispetto a tutti gli altri e ciò ha provocato un certo risentimento negli interessati che, sotto il profilo dell'equità, non può considerarsi privo di un certo fondamento.

Ciò giustifica la norma dell'articolo 25 che determina altresì la ricostruzione della carriera di tali ex-genieri sulla base di un'assunzione più favorevole.

Art. 25. — La modifica apportata all'allegato 13 dello stato giuridico concerne l'estensione anche alla qualifica di Macchinista del trattamento previsto dai commi quarto e quinto dell'articolo 82 dello stato giuridico che consente ai dipendenti da promuovere di chiedere il rinvio della promozione in attesa che si renda disponibile un posto nell'impianto di appartenenza. La modifica è giustificata dal fatto che anche la qualifica di cui si tratta appartiene a quelle per cui la promozione è di competenza del Direttore compartimentale. Sulla scorta di tale innovazione, sembra equo conferire a posteriori la facoltà di chiedere il cennato rinvio agli Aiuto-

macchinisti che hanno rinunciato alla nomina a macchinista successivamente alla data di entrata in vigore dello stato giuridico, circoscrivendone l'esercizio in un anno dall'entrata in vigore della legge di modifica.

Appare ovvio che la potestà di dichiarare perente le graduatorie non possa esercitarsi per le precedenti graduatorie già esaurite; tuttavia un siffatto disposto ammette implicitamente la potestà suddetta per le graduatorie non ancora esaurite anche nei confronti dei dipendenti che avessero rinunciato alla nomina a macchinista prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26. — Tale articolo prevede, in via transitoria, l'inquadramento in soprannumero nelle qualifiche di Applicato capo e di Applicato tecnico capo dei macchinisti di 1^a classe e dei capi-treno di 1^a classe fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica. Il provvedimento è previsto in deroga alle modifiche apportate dal precedente articolo 2 all'articolo 49 dello stato giuridico ed è giustificato dall'opportunità di evitare l'occupazione di tutti i posti delle qualifiche sopra indicate, ciò che impedirebbe l'ordinario svolgimento di carriera del personale esecutivo degli uffici.

Per evidenti ragioni di equità, eguale trattamento viene riservato a coloro che, rivestendo le predette qualifiche, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, hanno ottenuto il cambio della qualifica ad applicato principale o applicato tecnico principale, salvo che gli interessati siano già destinatari del precedente articolo 20 in base al quale non deve ricostituirsi il soprannumero previsto dal presente articolo.

Art. 27. — Tale articolo estende il beneficio degli aumenti periodici di stipendio annuali anche ai sottufficiali che, passati all'impiego civile nel gruppo esecutivo degli uffici dell'Azienda ferroviaria, transitino nei gruppi superiori per sviluppo di carriera o per inquadramento assimilabile allo sviluppo medesimo.

Ciò si rende necessario per ovvi motivi di equità, in considerazione della parità dei coefficienti di stipendio del suddetto gruppo esecutivo e del gruppo di concetto nonché delle due più elevate qualifiche di questo secondo gruppo e delle qualifiche meno elevate del gruppo direttivo, che ha determinato una posizione di stipendio più favore-

vole dei dipendenti rimasti nel gruppo esecutivo degli uffici.

Si prevede altresì l'effetto giuridico ed economico retroattivo per evitare che gli interessati, con la ripresa a partire da oggi del beneficio degli aumenti periodici annuali, traggano dal provvedimento un vantaggio economico superiore a quello che avrebbero avuto se la modifica fosse stata sempre in vigore e per non escludere dal beneficio stesso i dipendenti ormai collocati in pensione. Si prevede altresì il rinvio degli aumenti periodici annuali quando venga attribuito un aumento periodico anticipato per merito.

Il provvedimento di cui sopra non ha carattere di generalità in quanto concerne unicamente il personale ex-militare transitato nell'impiego ferroviario, dato che soltanto nell'Azienda ferroviaria è previsto il passaggio da un gruppo ad altro superiore per ordinario sviluppo di carriera. Presso le altre amministrazioni, infatti, si può transitare ai gruppi superiori unicamente attraverso il pubblico concorso e mediante la costituzione di un nuovo rapporto d'impiego. Per tale motivo sono stati esclusi dal beneficio quegli ex-sottufficiali che, pur essendo transitati dalla carriera militare all'impiego civile ferroviario, costituiscano un nuovo rapporto d'impiego attraverso l'ordinario pubblico concorso; ciò li pone sullo stesso piano degli altri dipendenti dello Stato che migliorano le condizioni del proprio impiego attraverso l'ordinaria forma di reclutamento e che, pur fruendo nella posizione di provvidenza di uno stipendio più favorevole di quello iniziale della nuova posizione d'impiego, vedono assegnarsi questo secondo stipendio iniziale unitamente ad un assegno personale da riassorbire man mano con la ordinaria progressione economica dello stipendio medesimo.

A completamento del provvedimento in questione si è prevista la possibilità di rioprire per l'inquadramento nelle qualifiche dei coadiutori del gruppo di concetto in favore di quei pochissimi ex sottufficiali che rinunciarono all'applicazione dell'articolo 179 o dell'articolo 181 per non perdere il beneficio degli aumenti annuali di stipendio.

Art. 28. — Il Ministro dei trasporti emanerà, con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge.

Onorevoli colleghi, come si è già accennato nella prima parte della illustrazione della presente proposta di legge, tutti i provvedimenti proposti alla vostra approvazione sono stati

concordati tra l'Amministrazione ferroviaria e le organizzazioni sindacali e sono atti approvati dal Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato che — come è noto — è presieduto dal Ministro dei trasporti.

Tale procedura è stata esperita in vista di una presentazione alle Camere, di un disegno di legge da parte del Governo che, peraltro, fino ad oggi, non è stata ancora effettuata.

La presente proposta vuole appunto assolvere al compito di condurre a conclusione l'*iter* già intrapreso e dare una sanzione legislativa agli accordi già intercorsi tra l'Azienda ed i sindacati.

I proponenti sottopongono, pertanto, al vostro esame la proposta di legge che, qui di seguito, viene articolata con l'affidamento di ottenere la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente testo:

« Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ».

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, dopo le parole: « i limiti di età », sono aggiunte le parole: « e di servizio ».

Al secondo comma dell'articolo 49, le parole: « purché esistano posti disponibili e non abbia raggiunto i limiti di età di cui al precedente comma », sono sostituite dalle parole: « purché esistano posti disponibili nella percentuale che, ad eccezione delle qualifiche a ruolo aperto degli uffici, sarà annualmente determinata con provvedimento del Direttore generale e non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio di cui al precedente comma. Il personale che eccede i posti disponibili di cui alla suddetta percentuale è destinato — previa sua domanda — a funzioni anche limitate di diversa qualifica di un livello inferiore a quello di provenienza, sempre nei limiti della percentuale annua della qualifica inferiore ».

Al terzo comma dell'articolo 49 sono aggiunte le parole: « nei limiti della percentuale annua di cui al precedente secondo comma. Il richiamo dalla disponibilità deve, in ogni caso, precedere il collocamento in altre qualifiche di nuovi inidonei ancora in servizio ».

Dal quarto comma dell'articolo 49, sono soppresse le seguenti parole finali: « questa può essere anche inferiore ».

All'articolo 49 è aggiunto il seguente comma:

« Il personale utilizzato a mansioni anche limitate della qualifica rivestita può essere destinato a funzioni di diversa qualifica, anche di un livello inferiore, quando la ri-

dotta idoneità fisica non consente l'ulteriore progressione di carriera. Tale destinazione viene effettuata a domanda dell'interessato e quando nella nuova qualifica vi siano posti disponibili. Nei confronti degli inidonei per cause comuni, la disponibilità dei posti è limitata alla percentuale annua di cui al precedente secondo comma e solo se siasi esaurito il richiamo dalla disponibilità degli inidonei, collocativi per difetto di posti disponibili e la sistemazione di nuovi inidonei».

ART. 3.

Il testo dell'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa e viene ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di *mediocre* o di *insufficiente*.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« Il giudizio di qualificazione è sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente».

ART. 5.

L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza, è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria

progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori.

L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Le autorità competenti per tale eccezionale attribuzione sono quelle immediatamente superiori alle autorità di cui al precedente primo comma.

Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete — dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico — lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purché tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo ».

ART. 6.

L'articolo 81 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito con il seguente testo:

« Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento ».

Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati « mediocre » nell'ultima qualificazione o « insufficiente » in una delle ultime tre.

« Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati « mediocre » nell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o la esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale*, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio « ora per allora » e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile. Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o la irrogazione di altra che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale*, nonché nei confronti dei dipendenti che abbiano titolo a scrutini « ora per allora » per motivi diversi da quelli enunciati.

ART. 7.

L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito con il seguente testo:

« Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso ».

I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti la irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale* non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il Direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in quest'ultimo caso, che il Direttore generale disponga diversamente.

Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale*, si dà corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza — a tutti gli effetti — che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale* la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti rispettivamente quella di *mediocre* o di *insufficiente*.

Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale* od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata — a tutti gli effetti — la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale*, si dà corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti rispettivamente quella di *mediocre* o di *insufficiente*.

Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi, come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo.

La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o la irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di *normale*, nonché nei confronti dei dipendenti che abbiano titolo a partecipazione ai concorsi « ora per allora » per motivi diversi da quelli enunciati.

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assun-

zione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianità inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie ».

Dopo il primo comma dell'articolo 86 è aggiunto il seguente comma:

« I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato o da altra amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità tra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità, e ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata ».

Il sesto comma dell'articolo 86, è sostituito dal seguente:

« Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita, in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto sentito il Consiglio di amministrazione ».

ART. 9.

Il testo della lettera a) dell'articolo 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente:

« a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonché per i delitti di

peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità ».

« b) ... *omissis* ...

« Il Direttore generale, adottando le stesse modalità, ha facoltà di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare ».

ART. 10.

All'articolo 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere il seguente comma:

« A conclusione del procedimento penale, la posizione del dipendente deve formare oggetto di riesame anche quando fosse già stata esclusa la sua responsabilità in base agli accertamenti amministrativi ».

ART. 11.

Il quinto comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica, ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza ».

ART. 12.

In relazione alla modifica di cui al precedente articolo 9, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rivedere la posizione dei dipendenti destituiti di diritto posteriormente al 14 maggio 1958 in seguito a condanna passata in giudicato per furto, truffa od appropriazione indebita.

All'uopo, il Direttore generale dichiara se — nei confronti degli stessi — debba essere mantenuta la destituzione o debba, invece, essere istituito formale procedimento disciplinare; in tale ultimo caso, qualora il procedimento stesso si concluda con una sanzione non espulsiva, detti dipendenti saranno riasunti.

L'eventuale sanzione di sospensione dal servizio, irrogata a conclusione del procedimento disciplinare, è imputata al periodo di assenza dovuta alla dichiarata destituzione di diritto, il rimanente periodo di assenza, è considerato sospensione del rapporto d'impiego a tutti gli effetti giuridici ed economici.

ART. 13.

All'articolo 176 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale che nel quinquennio dal 1° maggio 1958, al 30 aprile 1963, abbia rivestito una delle qualifiche del grado sesto del soppresso regolamento del personale, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche superiori, prescindendo in tal caso dalla anzianità, è ammesso allo scrutinio per l'avanzamento per merito comparativo alla qualifica di ispettore di 1ª classe.

L'ammissione allo scrutinio di cui al precedente comma è subordinata al superamento dell'esame di idoneità, previsto dal soppresso regolamento del personale per i dipendenti dell'ex gruppo C, nei confronti dei dipendenti del gruppo esecutivo degli uffici, nonché dei coadiutori capi, dei coadiutori tecnici capi e dei dipendenti rivestiti di qualifiche superiori del gruppo di concetto con provenienza dall'ex gruppo C.

Le nomine alla qualifica di ispettore di prima classe sono conferite con le decorrenze 1° gennaio comprese nel quinquennio di cui ai precedenti commi in base a graduatorie uniche ed annuali formulate da una commissione nominata con decreto del Ministro, composta da un direttore centrale per ogni Servizio, presieduta da un Vice Direttore Generale e con l'intervento a titolo consultivo di rappresentanti del personale, secondo le nomine dell'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 2 settembre 1958, n. 1159. L'Istituto sperimentale è assimilato ai Servizi. Le nomine medesime sono conferite in soprannumero nella misura annuale della diminuzione del soprannumero del personale direttivo nell'ambito del quinquennio di cui ai commi precedenti.

Le graduatorie annuali di cui al precedente comma sono formulate in base ai criteri del merito comparativo previsti per il personale direttivo dalla presente legge, integrati dalla valutazione del diploma di laurea, dell'espletamento di funzioni direttive, con riguardo alla loro qualità e durata, del conseguimento della qualifica dell'ex-grado 6° mediante concorso interno e della idoneità conseguita nei concorsi per il gruppo direttivo presso le Amministrazioni statali. L'anzianità nelle qualifiche superiori a quelle dell'ex-grado 6° va sommata — ai fini della valutazione — all'anzianità in queste ultime.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge di modifica, l'Azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato bandirà l'esame di idoneità previsto nei precedenti commi, dal quale sono esonerati i dipendenti, da ammettere allo scrutinio, che l'avessero superato già in passato.

Gli effetti economici delle nomine di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fatte salve le eventuali posizioni più favorevoli già acquisite dagli interessati»

ART. 14.

L'anzianità di qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a sei anni — ai fini del conferimento della qualifica di Revisore superiore — a favore dei Revisori capi provenienti dai dirigenti dell'esercizio e transitati per il grado 7°.

ART. 15.

Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenze al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di *Scrivana principale*.

Il personale rivestito delle qualifiche di Applicato capo, Applicato tecnico capo, Applicato principale, Applicato tecnico principale, Applicato ed Applicato tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di Coadiutore-capo, Coadiutore tecnico-capo, Coadiutore principale, Coadiutore tecnico principale, Coadiutore e Coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex-grado 5° ferroviario o quello di cui al precedente articolo 13.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato per gli Applicati capi e per gli Applicati tecnici capi, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche 2 gennaio 1965 e per gli Applicati principali, Applicati tecnici principali, con decorrenza di anzianità nelle nuove qualifiche della data di entrata in vigore dalla presente legge di modifica.

Ferme restando tali decorrenze di anzianità, l'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei Coadiutori a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino a totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

ART. 16.

Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425 è stato inquadrato nella qualifica di Aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici in soprannumero e con la medesima decorrenza attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime.

I provvedimenti di cui agli articoli 182 e 188 sono estesi, con le stesse modalità alle stesse condizioni e con la stessa decorrenza, salvo per quanto concerne la qualità delle prestazioni indicate nei suddetti articoli, cui vengono assimilate quelle espletate presso gli impianti di appartenenza:

a) al personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) al personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio Impianti Elettrici;

c) ai magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del Servizio Impianti Elettrici e unità assimilate;

d) al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio Impianti Elettrici;

e) ai magazzinieri dei magazzini divisionali dei tronchi di maggiore importanza del Servizio Lavori e Costruzioni ed al personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nei tronchi medesimi;

f) al personale utilizzato presso gli uffici organizzazione del lavoro delle officine, dei depositi locomotive e delle squadre rialzo del Servizio Materiale e Trazione, nelle registrazioni sui moduli TV. 369, 123, 124 di dati ricavati dai documenti d'officina, nella preparazione, compilazione e tenuta dei grafici e delle tabelle relative alla diagrammazione e andamento delle lavorazioni con esclusione dello studio, dell'impostazione e relativa distribuzione, nella compilazione e tenuta dei moduli statistici vari relativi alla qualità e quantità della produzione resa dall'impianto da effettuarsi in

base a preesistenti documenti di officina o su direttiva dei dirigenti di branca, nella compilazione di prospetti vari relativi alla utilizzazione della mano d'opera.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato nel limite dei posti di pianta che saranno stabiliti dal Ministro dei Trasporti con proprio decreto, sentito il Consiglio di Amministrazione, mediante conversione dei posti delle qualifiche dell'esercizio previsti presso i suddetti impianti in posti di qualifiche del gruppo esecutivo degli uffici. Nei confronti del personale medesimo, è escluso l'inquadramento nella qualifica di Aiutante.

I dipendenti che hanno compiuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, le 500 giornate di utilizzazione nelle mansioni indicate dagli articoli 182 e 188 e in quelle indicate dai commi precedenti, sono ammessi a beneficiare degli stessi provvedimenti previsti dai citati articoli 182 e 188 e dai commi precedenti, con le stesse modalità, nei limiti dei posti disponibili e con decorrenza dalla data suddetta. Anche nei confronti dei dipendenti destinatari del presente comma, è escluso l'inquadramento nella qualifica di Aiutante. Coloro che non trovassero collocamento nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici per difetto di posti disponibili, saranno inquadrati nelle qualifiche stesse man mano che si determinano nuove disponibilità di posti, fino a completo assorbimento e con la medesima decorrenza di nomina sopra indicata, salvi gli effetti economici che decorreranno dalla data del provvedimento di nomina.

Ferme restando le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 e dal presente articolo, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli medesimi è inquadrato con la qualifica di applicato od altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici anziché con quella di aiuto applicato od equiparata del medesimo gruppo, purché anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844, fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado oppure alla stessa data risultasse utilizzato in mansioni dell'ex gruppo C o d'ordine almeno dal 1° luglio 1950.

Gli effetti economici del provvedimento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del provvedimento di nomina nel gruppo esecutivo degli uffici nel caso di assorbimento successivo alla predetta data.

ART. 17.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di Ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i Manovali utilizzati nella qualifica di Guardasala del soppresso regolamento del personale, per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

L'inquadramento di cui al precedente comma è contenuto nei limiti del 25 per cento delle vacanze annuali a partire dal 1° maggio 1958 e fino all'entrata in vigore della presente legge di modifica, viene effettuato in soprannumero, in relazione al quale è lasciato scoperto un eguale numero di posti nella qualifica di manovale.

A partire dalla suddetta data di entrata in vigore, l'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex-combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni d'avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di Assistenti di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di Guardasala del soppresso Regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

L'inquadramento di cui al precedente comma viene effettuato al raggiungimento — da parte degli interessati — di tre anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di Guardasala e Ausiliario di stazione a partire dal 1° maggio 1958, anche in soprannumero e con successivo totale riassorbimento mediante tutti i posti disponibili, dedotto il quarto dei posti medesimi da riservare agli ordinari concorsi interni.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le 600 giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guarda-merci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in quest'ultima qualifica previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopra indicate mansioni e dell'anzianità di servizio.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo hanno la stessa decorrenza degli inquadramenti medesimi, ma, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

ART. 18.

Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di Conduttore e Conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di Capo-treno anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui 300 nel triennio precedente l'entrata in vigore suddetta, sono inquadrati nella qualifica di capo-treno con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti dalla qualifica di manovale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di Frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui 300 nel triennio pre-

cedente la suddetta data di entrata in vigore, sono inquadrati nella qualifica di Frenatore, con decorrenza 1° maggio 1958, previo giudizio favorevole delle Commissioni di Avanzamento.

Gli effetti economici degli inquadramenti previsti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

ART. 19.

Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di Operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

Al primo concorso interno per la qualifica di capo-tecnico che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge di modifica, sono ammessi anche gli Operai specializzati, i Verificatori e gli operai qualificati di 1^a classe che non avessero ancora maturato la prescritta anzianità nella qualifica rivestita, purché alla suddetta data di entrata in vigore risultino aver prestato almeno 600 giornate di effettivo servizio in mansioni di Capotecnico oppure di Sottocapotecnico o di Capoverificatori del soppresso regolamento del personale.

ART. 20.

I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine i dirigenti dell'esercizio privi di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, sono inquadrati nelle qualifiche dei Coadiutori e dei Coadiutori tecnici.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rettificare le posizioni dei destinatari del predetto articolo 197, anche in soprannumero, provvedendo altresì ad assorbire un maggior numero dei predetti destinatari corrispondente ai quantitativi di dipendenti per i quali si dispone la rettifica. L'assorbimento dei destinatari nelle qualifiche del gruppo ausiliario degli uffici viene effettuato, per la totalità dei destinatari stessi, anche in soprannumero. Sono, comunque, fatte salve le eventuali posizioni più favorevoli già acquisite dagli interessati.

ART. 21.

L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di *buono*, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perché sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a *buono*, verranno ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che sarà attribuita con le modalità previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non è richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13 ».

Gli effetti economici avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

ART. 22.

I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 205 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono estesi anche ai dipendenti che si astenero dal presentare domanda di partecipazione ai concorsi per avere riportato una delle qualificazioni indicate nel medesimo articolo 205.

I provvedimenti di cui al precedente comma si attuano con le stesse modalità indicate dall'articolo 205.

Ai concorsi di cui all'articolo 205 sono assimilati gli esami di idoneità per il cambio di qualifica ad Aiutante operaio del soppresso regolamento del personale.

ART. 23.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonché tutte quelle che, nel quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono collocate ad un livello gerarchico non inferiore a quello dell'Aiuto-applicato, sono considerate alla pari delle qualifiche che, col soppresso regolamento del personale, erano classificate nei primi dieci gradi.

Le qualifiche che nel medesimo quadro di equiparazione sono collocate ai livelli gerarchici inferiori sono considerate alla pari di quelle dei rimanenti gradi dello stesso soppresso regolamento del personale.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto anche di eventuali successive varianti del quadro di equiparazione medesimo.

ART. 24.

Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento Genio-ferrovieri ed assunti in base all'articolo 22 della convenzione stipulata con il Ministero della Difesa-Esercito ed approvata con decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1949, n. 4034, vengono considerati assunti con le qualifiche ed alle condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle comunicazioni 9 gennaio 1940, n. 2343.

Ai medesimi dipendenti, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, viene ricostituita la carriera fino al 13 maggio 1958 in base al soppresso regolamento del personale e, successivamente alla suddetta data, in base alla legge 26 marzo 1958, n. 425, previo superamento di esami o conseguimento di abilitazioni, secondo come stabilito correlativamente dalle due discipline del rapporto d'impiego ferroviario.

ART. 25.

Tra le qualifiche che nella tabella (allegato n. 13) di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della medesima legge, è inclusa anche la qualifica di Macchinista.

Agli Aiuto-macchinisti che, dopo l'entrata in vigore della legge citata nel precedente primo comma, hanno rinunciato alla nomina a Macchinista, sono applicati i commi quarto e quinto del predetto articolo 82 per un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge di modifica. È esclusa, però, nei loro confronti, la facoltà di dichiarare perente le graduatorie dei concorsi che risultassero già esaurite.

ART. 26.

Nella prima applicazione della presente legge di modifica e in deroga a quanto stabilito dalle modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge all'articolo 49, i Capi-

treno di 1^a classe e i Macchinisti di 1^a classe, divenuti inidonei fisicamente alle complete mansioni della qualifica rivestita, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di Applicato capo e Applicato tecnico capo, in soprannumero da riassorbire nella misura indicata dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425. Allo stesso trattamento è ammesso il personale rivestito delle medesime qualifiche dell'esercizio che, a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, abbia ottenuto il cambio della qualifica ad Applicato principale o Applicato tecnico principale, salvo quanto disposto dal precedente articolo 20.

ART. 27.

Il disposto dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, viene esteso agli ex-sottufficiali delle Forze armate transitati nei ruoli dell'Azienda in base alle vigenti norme sul passaggio all'impiego civile, anche nel caso di successivo passaggio a carriere di gruppi superiori per sviluppo di carriera o per inquadramento assimilabile allo sviluppo medesimo.

In coincidenza con un'anticipazione di aumento di stipendio per merito, le anticipazioni di cui all'articolo 3 citato nel precedente comma sono rinviate di un anno. Il presente comma si applica anche agli ex-sottufficiali rimasti nel gruppo di passaggio all'impiego civile ferroviario.

Gli ex-sottufficiali che rinunciarono all'applicazione dell'articolo 181 della legge 26 marzo 1958, n. 425, per non perdere il beneficio di cui al precedente primo comma, possono rioptare per l'applicazione medesima, su domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di modifica. Il presente comma si applica, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, anche agli ex-sottufficiali che rinunciarono all'applicazione dell'articolo 179 della stessa legge con graduale assorbimento nei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche dei Coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore suddetta e con precedenza sui destinatari del precedente articolo 15. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetti giuridici ed economici retroattivi in base alle disposizioni succedutesi nel tempo.

ART. 28.

Il Ministro dei trasporti emanerà, con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge.